



Allegato

Condizioni generali di contratto per Scania Services 360

1. DEFINIZIONI

Scania Svizzera AG utilizza i seguenti termini e definizioni con i significati riportati di seguito nei suoi contratti relativi a Scania Services 360 (incluse le condizioni generali e i contratti di acquisto/leasing emessi dalle medesime):

- 1.1. La **Lettera di attivazione** include l'identificazione del veicolo dopo la produzione del telaio e integra pertanto il contratto principale.
- 1.2. Per **Condizioni Generali di Contratto** si intendono le Condizioni Generali di contratto per Scania Services 360, che regolano i rapporti contrattuali di base e definiscono i termini tecnici utilizzati.
- 1.3. Come **Gruppo propulsore** vengono definiti tutti i componenti direttamente collegati alla trazione del veicolo, ossia: blocco motore, testate, albero motore, cilindri, pistoni, volano, alberi a camme, valvole, ingranaggi di distribuzione, sistema di lubrificazione motore, pompa dell'olio, coppa dell'olio, collettori di aspirazione e di scarico, turbocompressore, valvola EGR, radiatore, intercooler, pompa del liquido di raffreddamento, pompa del carburante ad alta pressione e di alimentazione, iniettori (motori PDE, HPI, XPI), impianto di scarico, sistema di post-trattamento dei gas di scarico, comando della frizione, campana della frizione, scatola del cambio, scatola del selettore, comando del cambio, alberi del cambio, cambi epicicloidali e ripartitori di coppia, raffreddamento del cambio, sistema di lubrificazione del cambio, presa di forza originale Scania, sistema di rallentamento, convertitore di coppia, alberi cardanici, assale anteriore e posteriore, carter dell'assale, riduttori degli assali, attuatori del bloccaggio del differenziale, mozzi ruota anteriori e posteriori con cuscinetti, impianto di accensione (per motori a benzina) e cablaggi motore, serbatoio gas LNG e CNG incluso regolatore gas.
Tale elenco è da ritenersi esaustivo.
- 1.3.1. **Componenti aggiuntivi** del gruppo propulsore in un veicolo **xEV**: sistema di raffreddamento per la batteria di trazione e l'elettronica di potenza, macchina elettrica, batteria di trazione ed elettronica di potenza, cablaggi dell'elettronica di potenza.
Tale elenco è da ritenersi esaustivo.
- 1.4. Sono da considerarsi **Esclusioni** quelle che vengano riportate nelle condizioni contrattuali stabilite nel punto 4 delle presenti Condizioni Generali nei contratti di servizio e di acquisto concordati con le altre parti contraenti (clienti, operatori, autisti, società di leasing, ecc.).
- 1.5. Per **Operatore** si intende una terza parte specificata dal cliente nel corrispondente rapporto contrattuale e confermata da Scania nella relativa lettera di attivazione in veste di responsabile del funzionamento del veicolo al posto del cliente e che si assumerà anche tutti gli obblighi contrattuali di quest'ultimo. L'operatore è responsabile in solido con il cliente per i servizi forniti nell'ambito dei contratti di servizio con Scania.
- 1.6. Per **Modalità operative** s'intendono le condizioni di esercizio del veicolo, come descritto nel contratto principale. Le seguenti categorie sono definite sulla base delle condizioni stradali, della velocità media minima, del numero massimo medio di fermate per 100 km e della percentuale massima di funzionamento al minimo rispetto al tempo totale di esercizio:

Tipi di utilizzo	Condizioni della superficie stradale	Velocità media minima (km/h)	Numero medio massimo di fermate/100 km	Tempo massimo di inattività(% del tempo operativo totale)
Trasporto su lunga tratta	Strada solida	60	20	10
Regionale	Strada solida	40	150	15
Urbano	Strada solida	Meno di 40	Oltre 150	Oltre 20

- 1.7. Le **Condizioni operative** sono le condizioni di esercizio e le caratteristiche specificabili nel contratto principale.
- 1.8. Per Contratto tramite **Connected Services(servizi connessi)** si intende un contratto firmato dal Cliente che copre la gestione della flotta, il tachigrafo digitale o altri servizi connessi o digitali forniti dal Gruppo Scania.
- 1.9. La **Legge sulla protezione dei dati** si riferisce alla legge federale in materia di protezione dei dati del 25 settembre 2020.
- 1.10. Per **Servizi** s'intendono i lavori di servizio definiti dal prodotto specificato nel contratto principale.
- 1.11. I **Servizi aggiuntivi** sono servizi elencati come tali nel contratto principale e che vengono specificati separatamente da Scania di volta in volta per ciò che attiene il loro contenuto, le esclusioni e le altre condizioni applicabili. Nei casi particolari, i servizi aggiuntivi hanno priorità sulle eventuali clausole contrattuali contrastanti delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- 1.12. Per **Veicolo** s'intende, nell'ambito del contratto e delle Condizioni Generali di Contratto, il veicolo in oggetto o i veicoli multipli specificati nel contratto quadro o in quello principale nell'ambito dei quali rientrano i servizi Scania. Il termine "veicolo" fa riferimento anche a più veicoli inclusi e concordati nel contratto/accordo quadro o nella lettera di attivazione con Scania.
- 1.13. Per **Società finanziatrice** s'intende la società indicata come tale nel contratto principale e che ha sottoscritto quest'ultimo in veste di parte offerente al cliente un rapporto di leasing operativo.
- 1.14. La data di **Inizio garanzia** è la data del 1° giorno di immatricolazione del veicolo in conformità al libretto di circolazione o dopo 1 anno dalla data di fatturazione del telaio da cui decorre la garanzia di fabbrica.
- 1.15. **GDPR** si riferisce al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 dell'Unione Europea.
- 1.16. Per **Copertura geografica** s'intende la designazione delle sedi fisiche in cui è necessario fornire i servizi Scania (qualora non vengano forniti in remoto).
- 1.17. Come **Orari di apertura** si applicano gli orari di apertura normali (così come pubblicati sul sito www.scania.com o sui siti web nazionali del Gruppo Scania) di Scania e, ove applicabile, di altre officine di riparazione autorizzate da Scania.
- 1.18. Per **Contratto principale** s'intende il documento principale di Scania Services 360 firmato dalle parti, di cui le presenti Condizioni Generali di Contratto sono disponibili in allegato come parte integrante o comunicate al cliente in altra forma appropriata, ad esempio mediante pubblicazione sul sito web di Scania.
- 1.19. Con **Officina di riferimento** si indica l'officina di riparazione del cliente specificata nel contratto principale o nella relativa lettera di attivazione.



- 1.20. Il **Chilometraggio annuo** si riferisce al chilometraggio annuo per veicolo come definito nel contratto principale.
- 1.21. Il **Chilometraggio all'inizio del contratto (km)** è quello indicato nel contratto principale o nella lettera di attivazione del rispettivo veicolo all'inizio del contratto.
- 1.22. Il **Cliente** è la parte contraente che nel contratto principale viene definita cliente e che firma il contratto stesso. Il cliente è soggetto agli obblighi e ai diritti derivanti dal contratto stipulato con Scania. Il cliente è responsabile e risponde legalmente di tutti gli utenti e operatori del veicolo.
- 1.23. **Max24** si riferisce al programma aggiuntivo a Scania Services 360, definito da Scania in un contratto separato.
- 1.24. La **Tariffa minima di utilizzo** è la percentuale del chilometraggio annuo specificato nel contratto principale, se richiesto dal cliente.
- 1.25. I **Canoni mensili forfettari** sono i prezzi concordati per i servizi offerti nell'ambito del contratto principale, fatturati al cliente da Scania.
- 1.26. Per **Veicolo nuovo** s'intende un veicolo con un chilometraggio non superiore a mille (1.000) chilometri e immesso per la prima volta in circolazione da non oltre sei mesi.
- 1.27. Per **Normale usura** si definisce l'usura che si verifica durante l'uso del veicolo in condizioni di esercizio normali, conformemente alle condizioni operative e alle caratteristiche specificate nel contratto principale.
- 1.28. L'**Operating Lease (leasing operativo)** è un contratto di leasing tra il cliente e la società finanziaria, in base al quale il cliente finanzia un veicolo, mentre i costi di riparazione e manutenzione del veicolo sono a carico della società finanziaria.
- 1.29. Per **Guasto** si intende una condizione del veicolo causata da un difetto tecnico imprevisto e urgente, che impedisce al cliente (in tutto o in parte) di svolgere le attività previste con il veicolo.
- 1.30. Per **Riparazioni di guasti** s'intende la correzione di difetti tecnici urgenti che hanno causato un guasto.
- 1.31. La **Parte** o le **Parti** designano, singolarmente o congiuntamente, le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto il contratto principale o che, in virtù di tale contratto, acquisiscono diritti e sono tenute a rispettare obblighi.
- 1.32. **PTO (POWER TAKE OFF)** o **Presa di forza** indica il trasferimento della potenza generata dal motore (in via diretta o tramite la trasmissione) per alimentare la sovrastruttura o un altro equipaggiamento del veicolo.
- 1.33. Il numero massimo delle Ore PTO corrisponde al numero di ore annue di PTO definito nel contratto principale.
- 1.34. Per **Contratto quadro** s'intende una variante del presente contratto che copre uno o più veicoli. Tali veicoli sono specificati dal rispettivo codice d'ordine, dal numero del veicolo e dal tempo di consegna. I numeri di telaio dei veicoli vengono aggiunti al contratto tramite l'invio di una lettera di attivazione.
- 1.35. Le **Riparazioni** consistono nell'eliminare i difetti del veicolo per riportarlo in condizioni funzionali e idonee alla circolazione su strada. In caso di **Riparazione in garanzia**, i costi di riparazione che ne derivano sono coperti dalla prestazione, qualora ciò sia espressamente previsto nel contenuto della garanzia.
- 1.36. Per **Officina di Riparazione** si intende l'Officina Scania o un'altra officina di riparazione autorizzata da Scania o Scania Assistance che esegue o è in grado di eseguire i lavori di riparazione e/o i servizi di manutenzione autorizzati da Scania in conformità con i contratti stipulati. Prima di effettuare qualsiasi ordine, il cliente è tenuto ad assicurarsi che l'ordine venga effettuato esclusivamente presso un'officina autorizzata da Scania; in caso contrario, il cliente si farà carico di tutti i costi derivanti e il servizio/lavoro non sarà coperto dai contratti di assistenza/garanzia con Scania.
- 1.37. **Officina Scania** definisce un'officina autorizzata da Scania a rappresentare il marchio Scania per la fornitura di prodotti e servizi di ricambi nelle regioni selezionate.
- 1.38. **Scania** indica la parte indicata come tale nel contratto principale e che adempirà ai corrispondenti obblighi contrattuali di Scania.
- 1.39. **Scania** è l'organizzazione del Gruppo Scania che fornisce assistenza online, in caso di guasti e di altro tipo, nonché supporto sui prodotti, ai clienti Scania 24 ore al giorno per tutta la settimana.
- 1.40. Per **Scania Group** s'intende il gruppo di aziende Scania CV AB, con sede a Södertälje, Svezia, e le sue filiali in tutto il mondo.
- 1.41. I **Ricambi Scania** sono le parti di ricambio originali installate in fabbrica sui veicoli Scania o fornite successivamente da e tramite il Gruppo Scania e le sue officine di riparazione autorizzate.
- 1.42. Il campo d'impiego di **Scania Services 360 Core** è definito nella clausola 2.11 delle presenti condizioni generali di contratto.
- 1.43. Il campo d'impiego di **Scania Services 360 Plus** è definito nella clausola 2.12 delle presenti condizioni generali di contratto.
- 1.44. Il campo d'impiego di **Scania Services 360 Full** è definito nella clausola 2.13 delle presenti condizioni generali di contratto.
- 1.45. Il campo d'impiego di **Scania Services 360 Pro** è definito nella clausola 2.14 delle presenti condizioni generali di contratto.
- 1.46. I **Lavori di assistenza** possono consistere in lavori di riparazione o manutenzione.
- 1.47. **Services 360** è il nome commerciale dell'offerta di servizi di riparazione e manutenzione del Gruppo Scania.
- 1.48. Per **Aggiornamenti software** s'intendono gli aggiornamenti software per i sistemi di gestione del veicolo qualora tali aggiornamenti siano richiesti dal produttore nell'ambito di campagne di sicurezza o di richiamo, oppure per garantire le caratteristiche prestazionali originarie del veicolo e/o la cybersicurezza o la stabilità dei sistemi di gestione del veicolo. Scania stabilisce in via definitiva e in assoluta autonomia quali aggiornamenti software sono necessari e quali sono solo consigliati e non assolutamente necessari.
- 1.49. Per **Contratto** s'intende il contratto principale al quale sono allegati come parte integrante i presenti Termini e Condizioni Generali, nonché tutti gli altri allegati e tutte le lettere di attivazione.
- 1.50. Il **Chilometraggio contrattuale totale** è la distanza massima che può essere percorsa con il veicolo durante la durata del contratto, calcolata come il chilometraggio annuale moltiplicato per la durata del contratto in mesi, diviso per dodici.
- 1.51. Il **Chilometraggio tecnico della batteria di trazione** in un veicolo **xEV** corrisponde al chilometraggio tecnico garantito della batteria di trazione fino al raggiungimento di uno stato di integrità (SoH) della batteria dell'80%, nelle condizioni di esercizio specificate, come definito nelle specifiche del contratto nel contratto principale. Si applica pertanto il valore (chilometraggio massimo o data di fine dell'età garantita della batteria) che si verifica per primo. Una volta raggiunto il primo valore, il cliente è



responsabile del funzionamento continuato della batteria. La sostituzione o la riparazione della batteria, nonché i relativi costi, sono a carico esclusivo del cliente.

- 1.52. Per i veicoli nuovi, **l'inizio del contratto** coincide con la data della 1a messa in circolazione del veicolo, come indicato nel certificato di immatricolazione. Per i veicoli meno recenti, la data di inizio del contratto è registrata nelle specifiche del contratto.
- 1.53. **VIN**(numero di identificazione del veicolo) è il numero di identificazione del veicolo, ovvero un identificatore alfanumerico di 17 cifre.
- 1.54. Per **Manutenzione flessibile** s'intende la manutenzione del veicolo che non viene eseguita periodicamente secondo uno schema o un programma specifico per il veicolo al momento della sua consegna, ma il cui contenuto (per ciò che attiene le misure di manutenzione richieste nonché i loro intervalli e tempi) si sviluppa dinamicamente nel tempo a seconda delle condizioni di esercizio prevalenti e potenzialmente fluttuanti del veicolo.
- 1.55. La **manutenzione** consiste nell'operazione manutentiva di un veicolo in base al suo programma individuale di manutenzione programmata.
- 1.56. **Energia ciclica e consumo energetico** di un veicolo **xEV**: Durante il funzionamento del veicolo, la batteria di trazione viene scaricata e ricaricata regolarmente. L'energia ciclica descrive la quantità di elettricità che viene caricata e scaricata dalla batteria, inclusa l'energia recuperata tramite recupero. Il consumo energetico (senza recupero) viene misurato in kWh ogni 100 chilometri e indica il quantitativo necessario di energia che richiede il veicolo ogni 100 chilometri. Il **consumo, inclusa la trazione ausiliaria**, è limitato a **un massimo di 140 kWh/100 km (escluso il recupero)**. Per il **recupero** si ipotizza un valore massimo di **20 kWh/100 km**. È essenziale notare che tale consumo energetico è semplicemente un valore medio calcolato e che il consumo effettivo dipende fortemente dai carichi a cui il veicolo è esposto nella prassi. Un veicolo che si arresta e riparte frequentemente consuma più energia elettrica rispetto a un veicolo che circola in condizioni di traffico regolare e scorrevole. Anche il consumo energetico dei dispositivi PTO non è da includere nel consumo medio.

2. AZIENDA DI SERVIZI SCANIA

Considerazioni generali

- 2.1. Scania si impegna a fornire i servizi previsti dai contratti per il veicolo, affinché sia in buone condizioni e perfettamente funzionante. In cambio, il cliente è tenuto a pagare puntualmente tutte le fatture in sospeso. Se il cliente (debitore) non effettua il pagamento nei tempi previsti, Scania ha il diritto di rifiutare di fornire i propri servizi o di recedere immediatamente dal contratto. Tuttavia, il cliente non ha il diritto di ridurre il termine di preavviso o di recedere dal contratto in caso di mancato pagamento. A quest'ultimo si applicano le disposizioni di risoluzione contrattuale.
- 2.2. Indipendentemente dagli sforzi di coordinamento da parte di Scania, il cliente ha il diritto di ordinare e pianificare l'esecuzione degli interventi previsti dai servizi presso qualsiasi officina Scania della regione, purché rientri nell'ambito geografico definito per le relative categorie di servizi.
- 2.3. Il cliente riconosce e accetta che, nell'ambito della manutenzione flessibile, lo schema di manutenzione specifico del veicolo (o gli schemi di manutenzione specifici del veicolo) possano essere modificati secondo la valutazione in merito alle modifiche delle condizioni di esercizio, delle prestazioni e dell'utilizzo del veicolo da parte di Scania o delle officine Scania. Le informazioni e gli avvisi di pianificazione correnti di Scania o di un'officina Scania che indicano tali modifiche in corso al contenuto della manutenzione flessibile avranno sempre prevalenza e saranno applicati senza alcuna modifica per iscritto al contratto o conferma di altra natura da parte del cliente.
- 2.4. Tutti i servizi vengono forniti durante l'orario di apertura dell'officina, ad eccezione del soccorso stradale urgente, che viene fornito direttamente da Scania Assistance (ad es. in collaborazione con Max24). Se i lavori vengono eseguiti in altri orari su istruzione del cliente o previo accordo con quest'ultimo, il personale aggiuntivo risultante e gli altri costi dell'officina verranno fatturati al cliente in base alle tariffe orarie effettive (supplemento per turno di notte/supplemento per domenica e festivi).
- 2.5. L'officina di riparazione deciderà a sua esclusiva discrezione quali misure adottare sul veicolo per adempiere agli obblighi contrattuali di Scania nel modo più conveniente. Tutti i servizi devono tuttavia essere sempre eseguiti in modo perlomeno professionale e tecnicamente competente, inclusa (ma non in maniera esaustiva) l'osservanza delle normative vigenti e delle raccomandazioni del costruttore del veicolo. Scania ha il diritto di incaricare terzi subappaltatori per l'erogazione dei servizi per conto di Scania (ad esempio per il servizio di traino); in tal caso, Scania è responsabile di tali terzi come lo è per sé stessa.
- 2.6. Se il cliente incarica un'officina non autorizzata da Scania di eseguire qualsiasi lavoro sul veicolo o di riparare un difetto del veicolo nell'ambito dei servizi Scania, il cliente sarà responsabile del lavoro eseguito e dovrà corrispondere la fattura emessa per tale lavoro. Scania non fornisce alcuna garanzia per questo lavoro. Tale lavoro viene svolto al di fuori del rapporto contrattuale con Scania. Questo lavoro comporterà l'esclusione dai futuri servizi di Scania in conformità al punto 4.5 lett. f).
- 2.7. Il cliente riconosce che Scania può raccogliere i dati rilevanti direttamente dal veicolo senza preavviso al cliente e utilizzarli per la preparazione, la pianificazione e l'esecuzione dei Servizi. L'accesso ai dati e il relativo trattamento sono altrimenti disciplinati dal contratto tramite i Connected Services.

Inizio della fornitura del servizio

- 2.8. I servizi saranno attivati per ogni veicolo a partire dalla data di inizio del contratto.
- 2.9. Qualora non vi sia un consenso scritto da parte del cliente per un servizio o una riparazione da parte di Scania, il cliente accetta e conferma comunque il servizio o la riparazione ricevuti mediante il pagamento del primo importo fatturato per tale servizio o riparazione.

Pacchetti di servizi

- 2.10. Gli intervalli di manutenzione per tutti i servizi si basano sulla manutenzione flessibile, salvo diverso accordo per iscritto con Scania.
- 2.11. **Scania Services 360 Core** comprende tutti i lavori di officina, i lubrificanti, i filtri (incluso il DPF), i ricambi Scania e i materiali di consumo assolutamente necessari per i lavori di manutenzione prescritti e necessari secondo le specifiche dello schema di manutenzione. Nel servizio sono inclusi anche gli aggiornamenti software necessari.



- 2.12. **Scania Services 360 Plus** comprende tutti i lavori di officina, i lubrificanti, i ricambi Scania e i materiali di consumo necessari per la manutenzione del gruppo propulsore, le riparazioni e l'assistenza in caso di guasti al gruppo propulsore. L'assistenza copre i guasti solo se causati da difetti di materiale o di fabbricazione dei componenti Scania. Sono esclusi la riparazione dell'usura normale, le riparazioni a seguito di incidenti, nonché i componenti e le parti del veicolo che non rientrano nella definizione di catena cinematica (punto 1.3 di cui sopra). Gli aggiornamenti software necessari sono inclusi nell'assistenza.
- 2.13. **Scania Services 360 Full** è un pacchetto di servizi che comprende tutti i lavori di officina, i lubrificanti, i ricambi Scania e i materiali di consumo necessari per la manutenzione, le riparazioni e l'assistenza in caso di guasto del veicolo. Le prestazioni di servizio includono anche gli aggiornamenti software. In tali servizi rientrano anche difetti dei materiali, produzione difettosa o normale usura delle parti. Per usura normale s'intende l'usura che può verificarsi normalmente a causa delle modalità operative in conformità con l'uso descritto nel punto 1.6. Sono escluse dal servizio la carrozzeria del veicolo e le riparazioni incidentali del veicolo e/o della sovrastruttura.
- 2.14. **Scania Services 360 Pro**, oltre agli impegni di Scania Services 360 Full, include il monitoraggio e l'analisi continui da remoto dei dati operativi del veicolo da parte di Scania, con l'obiettivo di prevedere i guasti prima che si verifichino guasti (che potrebbero verificarsi anche prima che i sistemi di bordo forniscano avvisi o che i guasti possano essere rilevati dal cliente stesso). Se viene identificato un rischio di guasto, un'officina autorizzata Scania o Scania stessa contatteranno il cliente per concordare e pianificare le riparazioni necessarie. La carrozzeria è esclusa dalla copertura del servizio. Gli aggiornamenti software necessari sono inclusi nell'assistenza. Le riparazioni a seguito di incidenti non sono coperte.
- 2.15. Scania garantisce la pianificazione anticipata di tutti gli interventi di manutenzione e (ove possibile) delle riparazioni, la programmazione delle visite alle officine di riparazione e la notifica di tale programmazione al cliente, al fine di inoltrare in modo tempestivo il veicolo all'officina di riparazione designata.
- 2.16. Se un veicolo non viene consegnato dal cliente a Scania o all'officina entro due (2) settimane dalla data programmata e opportunamente comunicata, Scania (o l'officina) ha il diritto di richiedere al cliente il rimborso dei costi di custodia sostenuti a causa della riparazione o manutenzione ritardata (custodia di pezzi di ricambio, riserva di manodopera, ecc.) per un importo di CHF 500 per veicolo e di fatturarli al cliente.

Guasti

- 2.17. In caso di guasto del veicolo, il cliente è tenuto a informare immediatamente Scania Assistance. Scania Assistance è responsabile del coordinamento e dell'attuazione dell'assistenza stradale. Scania Assistance può decidere autonomamente se effettuare le riparazioni direttamente o se indirizzare il veicolo a un'altra officina idonea, tenendo sempre conto dell'interesse del cliente a limitare i tempi di fermo.
- 2.18. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2.20, l'assistenza stradale comprende le seguenti misure correttive e i relativi costi.
- 2.18.1. Riparazione gratuita di tutti i difetti tecnici per il cliente, a condizione che il difetto non sia dovuto a errore umano (ad esempio serbatoio del carburante vuoto);
- 2.18.2. Costi del traino, qualora questi siano stati concordati separatamente e/o nell'Allegato 2.
- 2.19. L'obbligo di Scania di effettuare riparazioni di guasti a un veicolo come descritto sopra è soggetto alla condizione che il cliente metta immediatamente a disposizione il veicolo a Scania o (su istruzione di Scania Assistance) a un'officina di riparazione designata.
- 2.20. È responsabilità del cliente adottare le misure appropriate per garantire la sicurezza personale dei propri dipendenti coinvolti nel guasto e nelle riparazioni, fatta eccezione per il caso in cui una officina di riparazione sia responsabile della sicurezza e della protezione nel proprio sito, secondo le consuete pratiche aziendali.
- 2.21. I costi per eventuali cure mediche, alloggio, spese, ecc. per il personale del cliente/per il cliente stesso in relazione a guasti e riparazioni sono sempre a carico del cliente stesso.

Ambito geografico

- 2.22. Salvo diverso accordo tra le parti nel contratto principale o nei contratti separati o in allegato,
- 2.22.1. tutti i lavori di riparazione e manutenzione (servizi in conformità ai punti da 2.11 a 2.14 di cui sopra) vengono eseguiti in un'officina di riparazione autorizzata Scania in Svizzera; e
- 2.22.2. le riparazioni in caso di guasto devono essere eseguite presso qualsiasi officina autorizzata Scania in uno dei seguenti Paesi:
Svizzera/ Belgio/ Danimarca/ Germania/ Finlandia/ Francia/ Gran Bretagna/ Irlanda/ Italia/ Liechtenstein/ Lussemburgo/ Marocco/ Paesi Bassi/ Norvegia/ Polonia/ Portogallo/ Romania/ Svezia/ Slovacchia/ Slovenia/ Spagna/ Repubblica Ceca/ Ungheria/ Albania/ Bosnia ed Erzegovina/ Bulgaria/ Croazia/ Montenegro/ Macedonia del Nord/ Serbia/ Estonia/ Lettonia/ Lituania/ Ucraina. La sede della riparazione è determinata esclusivamente da Scania Assistance.

3. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 3.1. Il cliente ha facoltà di utilizzare qualsiasi veicolo solo per gli scopi specificati nel contratto per il quale il veicolo è stato progettato e specificato. Eventuali modifiche alle condizioni operative devono essere comunicate immediatamente e per iscritto a Scania dal cliente. Il cliente è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto di tutte le norme di legge durante l'utilizzo del veicolo. Il cliente è tenuto altresì a garantire che tutti gli operatori, i conducenti e/o gli altri utenti del veicolo lo utilizzino e lo lascino funzionare esclusivamente in conformità alle disposizioni giuridiche. Il cliente è comunque responsabile di qualsiasi modifica apportata al veicolo, a prescindere da chi l'abbia effettuata e dal fatto che egli l'abbia autorizzata o ne fosse a conoscenza.
- 3.2. Inoltre, il cliente è tenuto a utilizzare il veicolo con la dovuta diligenza e cura, in conformità con i manuali d'uso applicabili e altre istruzioni del produttore o di Scania, e a farlo sottoporre a manutenzione secondo le prescrizioni di Scania. Ciò significa, tra l'altro, che è necessario attenersi a tutte le istruzioni e raccomandazioni del costruttore del veicolo in merito ai controlli periodici di funzionamento, al rabbocco di lubrificanti e di altri fluidi operativi come l'olio e l'AdBlue, nonché ad altre consuete operazioni di manutenzione; che il veicolo deve essere in ogni momento guidato, gestito e utilizzato da personale autorizzato, qualificato e competente; e che il veicolo deve essere sottoposto, senza indebiti ritardi, a un'officina autorizzata all'interno della rete di assistenza Scania a livello mondiale per l'esecuzione di interventi relativi alla sicurezza o di altre misure tecniche,



senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali tempi di inattività del veicolo. Scania ha il diritto e, contemporaneamente, il cliente ha l'obbligo di rispondere in modo veritiero e tempestivo a qualsiasi domanda da parte di Scania per ciò che attiene allo schema di manutenzione.

- 3.3. Il cliente è tenuto a informare tempestivamente Scania per iscritto qualora un veicolo non sia più di sua proprietà o di proprietà di un operatore designato nel contratto, venga subaffittato, venga sottratto al cliente/all'operatore da un creditore nell'ambito di un contratto di leasing o di un accordo simile, venga utilizzato o impiegato da terzi non autorizzati, sia stato rubato, coinvolto in un incidente oppure distrutto a causa di un incidente o di un incendio.
- 3.4. Il cliente, così come i suoi dipendenti, agenti o altri rappresentanti, non è autorizzato a manomettere (ad esempio, in relazione al tachimetro, al tachigrafo, alle centraline elettroniche, alle unità di comunicazione o ad altri sistemi di gestione interna del veicolo o software), modificare o alterare il veicolo (ad esempio, per quanto riguarda le specifiche del veicolo, le dotazioni o le caratteristiche tecniche), né alterare i numeri di identificazione, modificare le impostazioni di fabbrica o rimuovere sigilli, salvo che ciò sia espressamente consentito dal contratto o conforme a istruzioni esplicite del costruttore del veicolo o di Scania. Per eventuali modifiche o alterazioni in violazione del contratto, il cliente risponde integralmente nei confronti di Scania, anche qualora non ne fosse a conoscenza né tenuto a esserlo, oltre all'autore della violazione.
- 3.5. Il cliente è tenuto garantire che i veicoli vengano sempre inviati alle officine autorizzate da Scania nelle date concordate e in altri orari, in modo che Scania possa adempiere ai propri obblighi di assistenza previsti dal presente contratto in modo corretto e puntuale. In caso di violazione della presente disposizione, Scania avrà il diritto di risolvere i contratti in essere con il cliente in conformità alle clausole di recesso previste.
- 3.6. In caso di manutenzione flessibile, il cliente verrà informato della data di ogni intervento di manutenzione programmato tramite telefono, e-mail o altri mezzi di comunicazione concordati. Tale comunicazione verrà fornita al cliente con almeno dieci (10) giorni di anticipo. Per evitare dubbi, in caso di discrepanze negli schemi di manutenzione in base allo schema di manutenzione flessibile, agli strumenti di comunicazione del veicolo o ad altre piattaforme di comunicazione tra Scania e il cliente, avranno sempre priorità le telefonate e le e-mail personali da un'officina Scania. Il cliente s'impegna a portare il proprio veicolo presso le officine Scania competenti, come previsto nelle comunicazioni relative alla Manutenzione flessibile. In caso di un diverso programma di manutenzione (ad esempio, periodico), il personale dell'officina può altresì convocare il veicolo presso un'officina Scania mediante gli stessi strumenti di comunicazione ovvero mediante comunicazione scritta.
- 3.7. Su richiesta, il cliente è tenuto a fornire a Scania informazioni sul chilometraggio effettivo del veicolo. Il cliente riconosce e accetta tuttavia che Scania si avvale prioritariamente di altre fonti per la lettura del chilometraggio effettivo del veicolo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le interfacce OBD installate sul veicolo o la lettura da remoto tramite il comunicatore del veicolo.
- 3.8. Il cliente è tenuto a informare Scania nell'immediato e per iscritto se un veicolo non è più in grado di visualizzare il chilometraggio esatto (a causa di difetti tecnici o altri motivi), unitamente a una stima della data dell'errore di sistema che ha causato la mancata visualizzazione e della distanza percorsa da allora. L'inosservanza di tale requisito potrebbe comportare svantaggi nella fornitura dei servizi Scania. Scania non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo né è responsabile per eventuali ulteriori danni subiti dal cliente.
- 3.9. Su richiesta di Scania, il cliente dovrà concedere l'accesso al veicolo in qualsiasi momento, ovunque si trovi, affinché Scania possa verificare l'uso e le condizioni tecniche del veicolo nonché il rispetto da parte del cliente degli obblighi previsti dal presente contratto.
- 3.10. Il cliente è tenuto a informare Scania tempestivamente e per iscritto degli eventuali danni al veicolo causati da incidenti; Scania si riserva inoltre il diritto di ispezionare e valutare la qualità della riparazione di tali danni se questa non viene eseguita da Scania stessa.

4. ESCLUSIONI

- 4.1. Le riparazioni in garanzia dei veicoli sono escluse dall'ambito dei servizi e dal contratto di assistenza e vengono invece gestite secondo le normali procedure di garanzia in vigore all'interno del Gruppo Scania.
- 4.2. Scania non è in alcun caso obbligata a risarcire il cliente per perdite di guadagno, costi derivanti da interruzioni d'uso, imposte pubbliche, multe o oneri simili, né per altri costi derivanti da inattività durante l'esecuzione dei servizi, né a mettere a disposizione del cliente veicoli sostitutivi per la durata di tale periodo.
- 4.3. Gli impegni e i servizi di Scania non si applicano ai ricambi che non sono ricambi Scania e che non sono stati installati sul veicolo da un'officina Scania.
- 4.4. Salvo diverso accordo espresso tra il cliente e Scania, i seguenti servizi e interventi non sono inclusi nelle prestazioni/nei servizi forniti da Scania.
 - 4.4.1. Manutenzione giornaliera (inclusa la pulizia).
 - 4.4.2. Rifornimento o rabbocco di carburante (diesel, biodiesel, HVO, ecc.) o AdBlue.
 - 4.4.3. Rifornimento di LNG/CNG (compreso il gas evaporato o disperso durante la permanenza in officina, inclusi lo svuotamento del serbatoio per motivi di sicurezza o operativi).
 - 4.4.4. Rifornimento con carburanti alternativi, ricarica di elettricità nella batteria o in altri accumulatori, ecc.
 - 4.4.5. Riempimento o rabbocco di antigelo, olio e altri liquidi operativi o lubrificanti tra gli intervalli di manutenzione durante il soggiorno all'estero. In Svizzera è incluso il rifornimento di liquidi.
 - 4.4.6. Riparazioni dalla corrosione o verniciatura di cabine, verniciature, telai, serbatoi del carburante e altre parti esterne.
 - 4.4.7. Riparazione o sostituzione di dispositivi elettronici di comunicazione (ad es. sistemi di navigazione satellitare, telefoni e computer di bordo, sistemi di infotainment e intrattenimento, telecamere del veicolo e del cruscotto, ecc.) e relativi aggiornamenti software, se non sono stati installati durante la **fabbricazione** del veicolo o da Scania prima dell'inizio della garanzia.
 - 4.4.8. Vendita al banco di pezzi di ricambio originali non sostituiti durante l'assistenza o in occasione di riparazioni eseguite in



officina.

4.4.9. Riparazione o sostituzione di accessori o componenti non installati dalla casa madre o da Scania, che risultino danneggiati o il cui funzionamento venga compromesso a seguito dell'installazione o dell'uso di altri componenti di terzi.

4.4.10. Sostituzione di parti e accessori mancanti previsti a livello giuridico (ad es. estintori, tachigrafi e kit di pronto soccorso, ecc.).

4.4.11. Commissioni o controlli che, dopo la firma del contratto, sono prescritti per legge e diventano esigibili.

4.4.12. Sostituzione di cassette degli attrezzi, martinetti e altri oggetti sfusi.

4.4.13. Riparazione o sostituzione di vetri (inclusi specchietti, calotte dei fari, fanali posteriori, catarifrangenti, luci di segnalazione e relativi sostegni e/o supporti).

4.4.14. Pulizia o manutenzione di componenti interni e rivestimenti (inclusa la riparazione o sostituzione di rivestimenti, cinture di sicurezza, rivestimenti interni, coperture, tappetini, cielo del tetto, ecc.).

4.4.15. Riparazione, sostituzione o equilibratura di pneumatici, ruote e parti di fissaggio, nonché di altri componenti Scania nel cerchio e guasti causati dai componenti sopra menzionati. Tale esclusione non si applica ai malfunzionamenti o ai guasti dei sensori di pressione degli pneumatici stessi.

4.4.16. Riparazioni o manutenzione di carrozzerie o rimorchi, salvo quanto espressamente indicato come oggetto del contratto di manutenzione e riparazione.

4.4.17. Ricambi, accessori, lubrificanti e altri fluidi Scania, nonché tutti gli altri articoli ordinabili al banco.

4.4.18. Manodopera necessaria per sostituire le lampadine dei fari anteriori e posteriori, ad eccezione delle luci esterne allo xeno o a LED installate dal produttore del veicolo.

4.4.19. Sostituzione o riparazione di parti in plastica interne ed esterne, come soglie laterali, parafranghi, nonché dei relativi supporti o fissaggi.

4.4.20. Struttura della cabina, serrature e ammortizzatori per la griglia del radiatore o cofani motore, supporti, parafranghi, guarnizioni e isolamenti in gomma per vetri, serrature delle porte, blocchetti di accensione, nonché targhe identificative, di controllo o riflettenti e cartelli pubblicitari.

4.5. In nessun caso i servizi e le prestazioni di garanzia di Scania coprono difetti, danni o deprezzamento del veicolo né costi consequenziali che si verifichino come conseguenza diretta o indiretta o che siano altrimenti causati da:

4.5.1. Uso improprio del veicolo in violazione dei pertinenti manuali d'uso, come ad esempio il superamento dei limiti di peso e la risposta inadeguata alle segnalazioni di allarme sul cruscotto relative al livello o alla temperatura dell'olio, alla temperatura o al livello dell'acqua, al processo di rigenerazione del sistema di scarico, al funzionamento del motore, alla temperatura della batteria, agli indicatori di carica, agli avvisi del sistema frenante, ecc.

4.5.2. Riempimento improprio dei serbatoi con carburante, AdBlue, olio o altri lubrificanti o liquidi errati o contaminati, nonché miscelazione o utilizzo improprio degli stessi. **xEV**: uso scorretto, impiego inadeguato di un caricabatterie non idoneo o mancato rispetto delle condizioni di carica raccomandate dal produttore per una batteria (di trazione o di bordo) o per un altro sistema di accumulo energetico.

4.5.3. Riparazioni o sostituzioni della batteria di trazione al termine del contratto (raggiungimento del chilometraggio massimo previsto dal contratto principale o scadenza del contratto di servizio).

4.5.4. Inosservanza degli intervalli di manutenzione obbligatori o delle convocazioni da parte delle officine Scania (sia per l'esecuzione di manutenzioni, riparazioni o altre misure), come comunicate al cliente da Scania.

4.5.5. Qualsiasi altro uso imprudente o improprio del veicolo o dei veicoli.

4.5.6. Mancato rispetto delle prescrizioni di manutenzione giornaliera come descritte nei manuali d'uso pertinenti, quali ad esempio il controllo dei dadi delle ruote, la ricarica delle batterie, lo sgombero della neve, lo sbrinamento, il rifornimento di carburante o il rabbocco di olio, antigelo o altri lubrificanti o fluidi.

4.5.7. Riparazioni improprie effettuate da un'officina indipendente e/o altri interventi eseguiti da persone non autorizzate da Scania (ossia da un'officina non autorizzata da Scania), anche qualora siano stati utilizzati ricambi Scania

4.5.8. Accessori, carrozzerie e/o rimorchi, compresi tubi flessibili, cavi o connettori tra il veicolo e il rimorchio.

4.5.9. Incidenti stradali o di altra natura, incendi o esposizione a calore eccessivo, impulsi elettromagnetici, radiazioni, raggi UV, fulmini, atti vandalici, furti, scioperi o inondazioni, terremoti o altri disastri naturali.

4.5.10. La mancata messa a disposizione immediata di un veicolo danneggiato, a seguito di guasto e/o incidente, presso un'officina Scania per la riparazione.

4.5.11. Aggiornamenti di qualsiasi software del veicolo, ad eccezione di quelli correlati a riparazioni o guasti, o degli aggiornamenti software dei sistemi di gestione del veicolo, qualora tali aggiornamenti siano richiesti dal produttore nell'ambito di azioni di sicurezza o di richiamo, o per garantire le caratteristiche prestazionali originarie del veicolo e/o la sicurezza informatica o la stabilità dei sistemi di gestione del veicolo, su indicazione di Scania;

4.5.12. Assistenza all'avviamento di emergenza in caso di batteria scarica, a meno che il servizio di traino non sia incluso nel contratto. La batteria di trazione è ancora esclusa.

4.6. Per le prestazioni aggiuntive possono applicarsi ulteriori o differenti esclusioni, conformemente alle condizioni separate di Scania ad esse specificamente applicabili.

5. COSTI E PAGAMENTO

Obblighi di pagamento

5.1. Il risarcimento è dovuto per tutti i servizi relativi al veicolo come specificato nel contratto principale entro le date di scadenza



indicate nelle relative fatture. Qualora il contratto sia un accordo quadro che comprenda più veicoli, le tariffe forfetarie saranno applicate in egual misura a tutti tali veicoli.

- 5.2. Di norma, il risarcimento viene fatturato da Scania al cliente, che è tenuto a pagarlo puntualmente. Se e nella misura in cui il cliente mette a disposizione un veicolo a un operatore e Scania ne è debitamente informata, Scania emetterà una fattura a tale operatore. Il cliente è tuttavia solidalmente responsabile del pagamento di tale fattura insieme all'operatore.
- 5.2.1. Qualora e nella misura in cui un veicolo sia oggetto di un contratto di leasing operativo, i corrispettivi saranno fatturati alla società di finanziamento, che ne sarà la debitrice. La compensazione dei crediti tra la società finanziatrice e il cliente è esclusa nei confronti di Scania.
- 5.3. Tutti i prezzi sono indicati al netto di IVA e altre imposte/tasse. L'IVA e le altre imposte od oneri simili dovuti saranno aggiunti alla fattura.
- 5.4. Il cliente riconosce e accetta che, in aggiunta ai diritti di recesso di Scania come indicati, in termini specifici, nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, una modifica delle condizioni operative, indipendentemente dal fatto che tale modifica comporti o meno una variazione del piano di manutenzione del veicolo, conferisce a Scania il diritto di adeguare i corrispettivi, al fine di tenere debitamente conto dell'impatto economico derivante da tali modifiche.
- 5.5. Il cliente e l'operatore del veicolo sono responsabili in solido per tutti i servizi e le misure fornite da Scania.

Termini e modalità di pagamento

- 5.6. Tutti i corrispettivi saranno fatturati con la frequenza indicata nel contratto principale, in conformità alle procedure di fatturazione separate che vengono adottate di volta in volta da Scania e comunicate separatamente al cliente.
- 5.7. Qualora nel contratto principale sia indicato, in luogo della fatturazione, l'utilizzo del sistema di addebito diretto (LSV), il cliente autorizza Scania ad addebitare i relativi corrispettivi e incarica la propria banca di accettare gli addebiti diretti effettuati da Scania sui conti del cliente. Il cliente/gestore solleva la banca dal segreto bancario ai fini del pagamento tramite addebito diretto (LSV).
- 5.8. Scania è autorizzata, di sua scelta, a cedere tutti i crediti di pagamento a terze parti senza il previo consenso del cliente (factoring).
- 5.9. Scania si riserva il diritto di fatturare direttamente al cliente o all'operatore eventuali pagamenti diversi dai normali pagamenti mensili previsti dal contratto di leasing operativo.

Indicizzazione dei prezzi

- 5.10. I corrispettivi saranno adeguati all'inizio di ogni periodo di indicizzazione definito nel contratto principale, in base al valore attuale dell'indice Swissmem (Swissmem = Associazione delle PMI e delle grandi imprese dell'industria tecnologica svizzera) rispetto al valore dell'indice al momento della stipula del contratto (2022 = 100 punti), qualora la variazione dell'indice sia pari o superiore all'1%. È tuttavia esclusa una riduzione del compenso al di sotto del livello vigente all'inizio del contratto. A tal fine, Scania calcola la variazione dell'indice confrontando il valore dell'indice più recente (relativo all'ultimo mese del periodo di riferimento appena concluso) con quello del mese finale del periodo ancora precedente. Il cliente acconsente e accetta tale aumento.

Altri possibili termini e metodi di pagamento se menzionati nelle specifiche del contratto

- 5.11. Scania redige una fatturazione per il veicolo, nella quale il chilometraggio effettivo, calcolato su base annua in base ai valori del contachilometri pertinenti al periodo di riferimento, viene attribuito al chilometraggio annuo previsto da contratto. Tale fatturazione verrà effettuata su base annuale e anche alla scadenza del contratto (a prescindere che venga risolto secondo i termini concordati o per risoluzione anticipata) in conformità con le procedure di fatturazione separate che vengono applicate di volta in volta da Scania, che saranno comunicate separatamente al cliente.
- 5.11.1. I chilometri mancanti rispetto alla soglia minima di utilizzo, ma non al di sotto di tale soglia, vengono rimborsati al cliente, oppure (se previsto) all'operatore o (se previsto) alla società finanziaria, in base all'importo per chilometro stabilito nel contratto per il mancato superamento (importo negativo per eccedenza chilometrica).
- 5.11.2. I chilometri percorsi in eccesso rispetto alla soglia massima di utilizzo contrattualmente prevista vengono immediatamente addebitati al cliente, oppure (se previsto) all'operatore o (se previsto) alla società finanziaria, in base all'importo per chilometro stabilito nel contratto per il superamento del chilometraggio (importo positivo per eccedenza chilometrica).
- 5.12. Qualora, alla fine di un anno solare:
- 5.12.1. il chilometraggio effettivo per l'anno in questione superi il chilometraggio rilevante previsto e/o il limite annuale di ore PTO venga superato di oltre il dieci per cento (10%) rispetto al limite annuale stabilito e/o
- 5.12.2. il contratto preveda una durata superiore a sei (6) mesi; e/o
- 5.12.3. l'effettivo utilizzo del veicolo si discosti o si sia discostato dalle modalità operative concordate;
- Scania, fatto salvo ogni altro diritto o rimedio a sua disposizione ai sensi del contratto, è autorizzata a rivedere i corrispettivi applicabili per la restante durata contrattuale, al fine di tenere adeguatamente conto di tali mutamenti nelle condizioni di utilizzo.

Ritardo di pagamento

- 5.13. In caso di ritardo nel pagamento, si applica un interesse di mora pari all'8%. Tale tasso di mora è valido nei confronti di tutti i debitori, inclusi il cliente, l'operatore e la società finanziaria.
- 5.14. Se il debitore (cliente, operatore o società finanziaria) non paga puntualmente il risarcimento dovuto ai sensi del presente Contratto, Scania avrà il diritto, in aggiunta alle normali misure di riscossione, di sospendere i servizi selezionati per il veicolo o di recedere dal Contratto a sua esclusiva discrezione.



6. ELABORAZIONE DATI

- 6.1. Tutti i termini e le fasi utilizzati nel punto 6 sono definiti in conformità con la Legge sulla protezione dei dati.
- 6.2. Nell'ambito della preparazione ed erogazione dei servizi al cliente, in conformità agli obblighi derivanti dal presente contratto, Scania, come pure le officine di riparazione Scania e Scania Assistance, tratteranno, o potrebbero dover trattare, determinati dati relativi al cliente e al veicolo. In tal caso, il cliente, in qualità di titolare del trattamento dati in questione, è responsabile dell'elaborazione in oggetto, mentre Scania agisce in veste di responsabile del trattamento per conto del cliente e le officine di riparazione operano come sub-responsabili del trattamento per conto di Scania.
- 6.3. Le categorie di dati rilevanti e le finalità del trattamento sono le seguenti:
- 6.3.1. Dati di contatto per l'elaborazione degli ordini, la fatturazione e la pianificazione, l'elaborazione e il monitoraggio dei servizi;
- 6.3.2. Dati operativi e altri dati simili, quali codici di errore, posizioni del veicolo, livelli di olio e di altri fluidi, carichi del veicolo, velocità, ore di esercizio, cronologia degli interventi in officina e dati relativi a modifiche del software, estratti dalle centraline elettroniche (ECU), dalle interfacce CAN, dai sistemi Scania Fleet Management, dal tachigrafo digitale e da altri componenti del veicolo, al fine di validare ed eseguire i servizi, nonché di prepararne l'esecuzione, ad esempio mediante diagnosi a distanza;
- 6.3.3. Qualsiasi categoria di dati come sopra descritta, qualora ciò sia necessario per fornire assistenza su richiesta del cliente, nonché per valutare e sviluppare in modo coerente tutte le categorie di servizi (indipendentemente dal fatto che siano state commissionate dal cliente o meno) nell'interesse legittimo di Scania, al fine di promuovere miglioramenti e un livello di servizio più elevato per tutti i clienti del Gruppo Scania.
- 6.4. In aggiunta a quanto espressamente previsto al punto 6, il trattamento dei dati personali da parte di Scania, come sopra descritto, avviene:
- 6.4.1. esclusivamente per e in relazione alle finalità definite nel contratto o altrimenti indicate dal cliente, e in conformità a tutte le istruzioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto;
- 6.4.2. nel rispetto delle misure tecniche e organizzative di sicurezza conformi alle migliori prassi del settore, che il cliente accetta come adeguate per l'esecuzione di tutti i servizi forniti da Scania ai sensi del contratto e delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
- 6.4.3. in conformità a tutte le leggi applicabili, in particolare alla legge svizzera sulla protezione dei dati, alla legge svedese sulla protezione dei dati (2018:218) e al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (Regolamento (UE) 2016/679 – "GDPR"), ove applicabili, e alle relative modifiche;
- 6.4.4. in conformità a tutte le ulteriori direttive e procedure ragionevoli normalmente adottate da Scania per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle altre aree della propria attività;
- 6.4.5. e si conclude quando tutte le finalità pertinenti del trattamento dei dati personali da parte di Scania siano state soddisfatte in modo permanente e definitivo.
- 6.5. Tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'entità, delle circostanze e delle finalità del trattamento, e della probabilità e gravità variabili del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e giuridiche, Scania adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, includendo tra l'altro, in modo adeguato:
- 6.5.1. di utilizzare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali nella misura in cui ciò sia possibile rispetto alle finalità del trattamento;
- 6.5.2. la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di elaborazione;
- 6.5.3. la capacità di ripristinare in via tempestiva la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- 6.5.4. l'adozione di una procedura per la verifica, la valutazione e la revisione periodica circa l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 6.6. Durante la valutazione del livello adeguato di sicurezza si devono tenere in particolare considerazione i rischi derivanti dal trattamento, in particolare quelli connessi alla distruzione accidentale o illecita, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso non autorizzato a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Scania adotta dei provvedimenti al fine di garantire che qualsiasi persona fisica agente sotto l'autorità di Scania che abbia accesso ai dati personali li elabori solo su indicazione di Scania. L'inoltro dei dati è possibile solo con il consenso del cliente o se richiesto dalla legge o ai fini dell'adempimento dei contratti stipulati.
- 6.7. Eventualmente, Scania è tenuta ad adottare opportuni provvedimenti tecnici e organizzativi al fine di proteggere i dati personali trattati, anche contro la diffusione o la comunicazione a destinatari non autorizzati. A tal fine occorre rispettare tutte le disposizioni, le raccomandazioni o le ordinanze applicabili delle autorità di vigilanza competenti in Svizzera. Tali provvedimenti devono garantire un livello di sicurezza adeguato, tenendo conto delle soluzioni tecniche disponibili, dei costi della loro attuazione, dei rischi specifici associati ai dati personali in oggetto e del loro grado di sensibilità. Scania deve essere in grado di perseguire le violazioni dei dati personali.
- 6.8. Inoltre, Scania garantirà che le officine di riparazione che elaborano dati personali si assumano a livello contrattuale gli obblighi previsti di cui al presente punto 6, mentre al contempo rimane responsabile dell'elaborazione dei dati personali da parte dei suoi subappaltatori. Scania mantiene un elenco di tutte le officine di riparazione autorizzate sul suo sito web nazionale all'indirizzo www.scania.com.
- 6.9. Il cliente sarà informato da Scania qualora quest'ultima venga contattata dalle autorità di vigilanza competenti in Svizzera in merito a richieste, ordini o provvedimenti relativi al trattamento dei dati personali connessi ai servizi, oppure qualora soggetti interessati richiedano informazioni sull'ambito e sul contenuto di tale trattamento, nei limiti consentiti dalla legge.
- 6.10. I dati personali trattati da Scania saranno conservati per l'intera durata del contratto e per un periodo successivo non inferiore a due (2) anni e non superiore a dieci (10) anni, al fine di permettere a Scania di monitorare le prestazioni del veicolo, garantire un'erogazione dei servizi pertinente e accurata, completare la gestione contrattuale relativa e predisporre statistiche



aziendali.

- 6.11. Scania renderà sempre anonimi i dati personali durante il trattamento come descritto sopra, nella misura in cui ciò sia possibile senza compromettere il corretto adempimento degli obblighi di Scania ai sensi del contratto (di servizio) stipulato con il cliente.
- 6.12. Scania, le officine di riparazione autorizzate Scania e Scania Assistance possono, di tanto in tanto, comunicare e trasferire dati personali nell'ambito della prestazione dei loro servizi con e a società del Gruppo Scania nonché a terzi subappaltatori. In ciascun caso del genere saranno stipulati accordi scritti conformi ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. I dettagli di tali accordi (se presenti) saranno resi disponibili al cliente su richiesta di Scania.
- 6.13. Scania e le società del Gruppo Scania possono, di tanto in tanto e indipendentemente dai servizi, estrarre dati personali dal veicolo e trattarli ai fini dello sviluppo del prodotto e di attività analoghe, nonché per offrire beni e servizi al cliente. L'entità, le finalità, la durata e altri aspetti di tale trattamento sono dettagliatamente descritti nell'accordo relativo ai servizi connessi e nelle ulteriori informative sulla protezione dei dati, specifiche e integrative rispetto al presente accordo. Al fine di escludere ogni dubbio, con la firma del contratto il cliente conferma il suo consenso al relativo trattamento per scopi pubblicitari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento, dandone comunicazione a Scania.
- 6.14. Scania non sarà ritenuta responsabile per alcun uso improprio o non autorizzato di dati identificativi, diritti di accesso e password relativi ai sistemi pertinenti all'interno dell'organizzazione del cliente o dei suoi contraenti coinvolti nell'erogazione del servizio o ad essa collegati.
- 6.15. Per ulteriori informazioni complete sul trattamento dei dati personali da parte di Scania, consultare l'Informativa sulla privacy di Scania, pubblicata su www.scania.com, compresi i dettagli di contatto per domande o richieste riguardanti il trattamento dei dati personali da parte di Scania.
- 6.16. Il cliente s'impegna a trasmettere tutte le informazioni e i riferimenti contenuti nel presente punto 6 a tutti i propri conducenti e agli altri dipendenti o appaltatori rilevanti, i cui dati personali siano in qualsiasi modo interessati dal trattamento sopra descritto.

7. RISERVATEZZA

- 7.1. Sia il cliente che Scania si impegnano a non divulgare le informazioni riservate dell'altra parte a destinatari non autorizzati, salvo che tali informazioni siano già di pubblico dominio, siano state sviluppate indipendentemente dalle informazioni riservate o siano state comunicate da terzi che, a conoscenza della parte ricevente, ne avevano accesso senza violare obblighi di riservatezza. Non esiste alcuna riservatezza alla base dello scambio di informazioni tra il cliente, l'operatore e la società finanziaria. In questo caso non è prevista alcuna riservatezza delle informazioni.
- 7.2. Ai fini del presente contratto, per informazioni riservate si intendono le informazioni ricevute od osservate in relazione al presente contratto o ai servizi, che siano state contrassegnate o indicate come riservate o che, in altro modo, presentino un evidente carattere riservato.

8. RESPONSABILITÀ

- 8.1. Scania non può essere ritenuta responsabile per l'adempimento degli obblighi qualora ciò sia impedito da forza maggiore, ossia da eventi al di fuori del ragionevole controllo di Scania (quali, a titolo esemplificativo, guerra, calamità naturali, scioperi e carenze di approvvigionamento di beni e materiali).
- 8.2. Scania non è altresì responsabile per eventuali disservizi relativi ai servizi, derivanti da modifiche agli attuali standard tecnici o ad altri standard di sistema, sia interni a Scania che relativi a fornitori di servizi esterni incaricati.
- 8.3. Scania non è responsabile per eventuali danni ambientali derivanti da guasti o altri incidenti che coinvolgano il veicolo quando è in funzione o è di proprietà del cliente.
- 8.4. Salvo quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e fatti salvi i casi di colpa grave o dolo, nessuna delle parti è responsabile nei confronti dell'altra per perdite o danni indiretti, consequenziali o eventuali. Ai fini del presente contratto, sono da considerarsi danni indiretti le sanzioni, le multe o altri obblighi di pagamento analoghi nei confronti di terzi derivanti da guasti del veicolo o dallo stato o da difetti del veicolo.

9. DURATA E RISOLUZIONE

- 9.1. Il contratto entra in vigore alla data in cui il contratto principale viene firmato da tutte le parti contraenti e si applica quindi a tutti i veicoli interessati per l'intero periodo di servizio ivi specificato.
- 9.2. Inoltre, può essere rescisso da entrambe le parti in qualsiasi momento in anticipo e senza fornire alcuna motivazione, con un preavviso scritto di almeno tre (3) mesi. Il contratto si intende inoltre automaticamente risolto, sia al termine di durata concordato, sia al raggiungimento del chilometraggio previsto nella scheda delle specifiche.
- 9.3. In aggiunta, Scania può recedere in qualsiasi momento dall'intero contratto o in alternativa (a sola discrezione di Scania) da qualsiasi parte dei servizi relativi ai singoli veicoli, tramite comunicazione per iscritto al cliente con effetto immediato se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- 9.3.1. se il cliente/operatore o la società finanziaria non ha corrisposto puntualmente le commissioni applicabili o altri pagamenti dovuti ai sensi del contratto;
- 9.3.2. se il chilometraggio effettivo del veicolo, come mostrato sulla lettura del contachilometri pertinente del veicolo, supera il chilometraggio annuo applicabile e/o il PTO di oltre il cinque (5) per cento;
- 9.3.3. se è stato raggiunto il chilometraggio totale concordato da contratto;
- 9.3.4. se un veicolo è o è stato utilizzato al di fuori dello scopo concordato secondo il contratto principale o in violazione delle disposizioni di legge;
- 9.3.5. se un veicolo è stato manomesso, modificato o alterato in violazione delle disposizioni del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale condotta sia stata effettivamente realizzata o solo tentata, e a prescindere da chi abbia



effettuato tale modifica o alterazione;

9.3.6. se un veicolo è stato coinvolto in un incidente, in cui sono stati danneggiati componenti rilevanti (ad esempio la colonna dello sterzo, i sistemi frenanti, i semiassi di trasmissione, ecc.), e la riparazione non è stata eseguita da un'officina autorizzata Scania, bensì da un'altra officina che, secondo una valutazione ragionevole da parte di Scania, non ha effettuato l'intervento in modo tecnicamente corretto e conforme a tutte le istruzioni e raccomandazioni del costruttore applicabili.

9.3.7. se un veicolo viene (parzialmente) distrutto da un incidente o da un incendio, venduto, reclamato da un creditore in base a un contratto di leasing o accordo simile, subaffittato o reso disponibile a terzi non autorizzati;

9.3.8. il cliente e/o il gestore abbia utilizzato in misura significativa carburanti, oli, AdBlue o altri lubrificanti non idonei per il veicolo, oppure non abbia rispettato in altro modo le istruzioni e le raccomandazioni applicabili di Scania, del costruttore o di un'officina autorizzata Scania in merito alla manutenzione quotidiana del veicolo;

9.3.9. se il cliente non provvede a portare tempestivamente il veicolo presso l'officina Scania competente per la manutenzione entro due (2) settimane dalla relativa richiesta, oppure non risponde senza indugio alle comunicazioni di pianificazione inviate dall'officina Scania;

9.3.10. se il cliente ha commesso qualsiasi altra violazione dei suoi obblighi ai sensi del contratto e tale violazione non viene sanata entro trenta (30) giorni dal ricevimento di una notifica corrispondente. Qualora Scania stabilisca espressamente un periodo di miglioramento più lungo, si applicherà tale periodo;

9.3.11. se il cliente e/o il gestore non hanno adempiuto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle tariffe, indipendentemente dal fatto che il debitore solidale (cliente/gestore o società finanziaria) abbia sanato tali inadempimenti effettuando i relativi pagamenti su richiesta di Scania.

9.3.12. se Scania ha il diritto di rivedere le tariffe come previsto nei presenti Termini e Condizioni Generali e una revisione, a sola discrezione di Scania, non fornisce un rimedio sufficiente per le mutate circostanze relative ai servizi e ai suoi obblighi ai sensi del presente contratto;

9.3.13. se nei confronti del cliente è stata presentata una domanda di fallimento, il cliente si trova in liquidazione, ha trasferito la sua sede all'estero o ha cessato l'erogazione dei pagamenti;

9.4. In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte di Scania ai sensi di una delle disposizioni del presente punto 9, Scania ha diritto, oltre a tutte le altre pretese giuridiche a sua disposizione, a un risarcimento da parte del cliente o delle parti solidalmente responsabili (operatore o società finanziaria) per tutti gli ulteriori costi e oneri sostenuti da Scania (quali spese di esecuzione forzata, spese legali, ecc.). Allo stesso modo, Scania deve essere rimborsata per i ricavi previsti dal contratto concluso e tutti i danni conseguenti devono essere sostenuti dal debitore.

10. VARIE

- 10.1. Il presente contratto prevale su tutti i precedenti accordi o intese tra le medesime parti riguardanti l'oggetto dei servizi di riparazione e manutenzione del veicolo.
- 10.2. Scania può trasferire in qualsiasi momento (in tutto o in parte) i propri diritti e obblighi derivanti dal presente contratto ad un'altra officina Scania o a una società del gruppo Scania, senza necessità di ulteriori procedure. Il trasferimento di diritti o obblighi da parte del cliente, del gestore o della società finanziaria richiede il previo consenso per iscritto di Scania.
- 10.3. Scania può modificare in qualsiasi momento il contenuto del contratto (incluse le presenti condizioni generali di contratto) e s'impegna a informare tempestivamente per iscritto il cliente, il gestore o la società finanziaria in merito a tali modifiche. Tali modifiche entrano in vigore, senza necessità di approvazione da parte del cliente, allo scadere del termine ordinario di disdetta contrattuale a decorrere dalla ricezione della relativa comunicazione di modifica. Qualora il cliente/operatore o la società finanziaria non vogliano accettare le modifiche, dovranno recedere dal contratto secondo il normale termine di disdetta contrattuale.
- 10.4. Qualora una disposizione del presente contratto fosse dichiarata nulla o divenisse inapplicabile, le restanti disposizioni contrattuali rimarranno pienamente valide ed efficaci. La disposizione nulla o inapplicabile dovrà essere sostituita da una disposizione valida di contenuto equivalente.
- 10.5. Le comunicazioni relative al presente Contratto possono essere effettuate per telefono, e-mail, posta o tramite corriere. L'indirizzo riportato nell'intestazione resta valido finché non viene comunicata per iscritto alla controparte una modifica.
- 10.6. Qualora il contratto sia redatto, su espressa e unilaterale richiesta del cliente, in una lingua diversa dal tedesco, fa fede il testo redatto in lingua tedesca.

11. LEGGE APPLICABILE

- 11.1. Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero. Il foro esclusivo competente per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal contratto è il luogo ove ha sede Scania, fermo restando il diritto di Scania di agire anche presso il domicilio o la residenza del cliente.
- 11.2. Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero. Il foro esclusivo per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal presente contratto è la sede di Scania, fermo restando il diritto di Scania di convenire il cliente anche presso il suo domicilio o residenza.

12. ULTERIORI MODULI DI SERVIZIO ESCLUSIVI DI SCANIA Svizzera AG

- 12.1. **Controllo preliminare dei punti soggetti a verifica nell'ambito del collaudo ufficiale del veicolo a motore (MFK)**, eseguito da Scania. La data ufficiale del collaudo dovrà essere comunicata a Scania almeno 14 giorni prima della scadenza. Prima del termine ufficiale della revisione periodica prevista dal collaudo dei veicoli a motore, Scania verifica le relative funzionalità del veicolo che sono oggetto di verifica anche da parte dell'Ufficio della circolazione stradale ai sensi dell'art. 33, comma 1, del VTS (Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge - Ordinanza sulle prescrizioni tecniche relative ai veicoli stradali). La verifica preliminare da parte di Scania comprende inoltre la pulizia del telaio, la regolazione dell'altezza dei fari, il controllo dell'impianto frenante e la redazione dei protocolli di verifica. Eventuali riparazioni necessarie sono



coperte esclusivamente nei limiti previsti dai contratti di servizio stipulati con Scania.

- 12.2. **Servizio "Esecuzione del collaudo MFK"** Il servizio "Esecuzione del collaudo MFK (Motorfahrzeugkontrolle - Controllo dei veicoli a motore)" comprende il tragitto fino all'Ufficio della circolazione stradale nonché il tempo necessario per la presentazione del veicolo presso tale ufficio. Le tasse di esame dell'Ufficio della circolazione stradale e l'eventuale tassa LSVA sono a carico del detentore del veicolo.
- 12.2.1. Nel caso in cui il veicolo non superi senza riserve il controllo ufficiale (MFK) e debba essere ripresentato, Scania si farà carico dei relativi costi solo se il controllo preliminare MFK è stato effettuato da un'officina di riparazione autorizzata da Scania e se le riparazioni necessarie, risultanti dal primo controllo MFK, sono state eseguite da un'officina di riparazione autorizzata da Scania.
- 12.3. Controlli ufficiali anticipati dei veicoli a motore: in Svizzera si applicano i seguenti intervalli di controllo periodico per camion/trattori stradali con una velocità massima superiore a 45 km/h:
- 12.3.1. **primo controllo due anni** dopo la prima immissione in circolazione, secondo controllo dopo **ulteriori due anni** e, successivamente, **un controllo annuale**. Fanno eccezione i veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, compresi gli autobus da turismo, e i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose: per tali veicoli è previsto **un controllo ufficiale obbligatorio a cadenza annuale**.
- 12.3.2. Qualora il cliente, gestore o detentore del veicolo richieda un controllo ufficiale anticipato (ossia entro 10 mesi dall'ultimo controllo ufficiale effettuato presso un Ufficio della circolazione stradale o presso il TCS), tutti i costi relativi alla verifica preliminare o all'esecuzione del controllo anticipato saranno a suo esclusivo carico.
- 12.4. **Servizio di ritiro e riconsegna del veicolo** per manutenzione e riparazioni concordate, flessibili o periodiche. Questo servizio comprende il trasporto del veicolo tra il luogo indicato dal cliente a Scania e un'officina autorizzata Scania, entro un raggio massimo di 50 km dall'officina stessa, in occasione di interventi di manutenzione programmata, flessibile o riparazioni concordate.
- 12.5. **Autovetture sostitutive:** Qualora il cliente rinunci al servizio di ritiro e riconsegna del veicolo, ha la facoltà di richiedere, in alternativa, la prestazione "Autovetture sostitutive". Tale servizio consiste nella messa a disposizione, da parte di Scania, di un'autovettura sostitutiva dopo che il cliente ha personalmente consegnato il proprio veicolo presso un'officina di riparazione autorizzata Scania. Al termine dell'intervento di manutenzione, il veicolo sostitutivo dovrà essere restituito all'officina Scania nello stesso stato in cui è stato consegnato al cliente, e comunque prima della riconsegna del veicolo del cliente. Il veicolo sostitutivo può essere utilizzato per un massimo di 180 km. Eventuali chilometri eccedenti, così come il carburante utilizzato, saranno addebitati separatamente al cliente.
- 12.6. **Estintore:** Questo servizio comprende la sostituzione dell'estintore secondo le prescrizioni vigenti in Svizzera. Se il cliente intende conformarsi a normative differenti, i relativi costi aggiuntivi saranno interamente a suo carico e verranno fatturati separatamente.
- 12.7. **Pneumatici:** Il numero di treni di pneumatici messi a disposizione è determinato in base alle condizioni operative definite nel contratto principale. In caso di superamento del numero concordato, l'utilizzo eccedente verrà addebitato separatamente al cliente. Il controllo della pressione degli pneumatici è di esclusiva competenza del cliente o del conducente del veicolo. Un profilo irregolare o eccessivamente usurato degli pneumatici può comportare un maggiore consumo, i cui costi supplementari saranno imputati al cliente.
- 12.8. **Gancio rimorchio e/o ralla (sella di accoppiamento)** Il servizio comprende la lubrificazione e la manutenzione della ralla (tali interventi devono essere obbligatoriamente effettuati presso un centro autorizzato Scania).
- 12.9. **Struttura montata su veicolo Scania o rimorchio**
- 12.9.1. **Interventi di manutenzione:** Gli interventi di manutenzione della struttura del veicolo sono espressamente concordati nel contratto principale. Tali interventi vengono eseguiti conformemente alle specifiche del costruttore della carrozzeria.
- 12.9.2. **Riparazioni:** Per riparazioni si intendono i componenti che devono essere sostituiti a causa di normale usura, invecchiamento o affaticamento del materiale. Le riparazioni della carrozzeria del veicolo possono essere effettuate solo su elementi espressamente indicati nel contratto principale. Interventi su altri elementi o componenti saranno addebitati separatamente al cliente.
- 12.10. **Carrello elevatore**
- 12.10.1. **Manutenzione** La manutenzione comprende la lubrificazione della piattaforma elevatrice e un controllo funzionale.
- 12.10.2. **Riparazioni:** Le riparazioni del carrello elevatore includono tutti i componenti soggetti a usura, invecchiamento o affaticamento del materiale, secondo il contratto di manutenzione e riparazione. L'utilizzo improprio, come ad esempio il sovraccarico, non è coperto dal contratto. Le riparazioni vengono eseguite conformemente alle prescrizioni del produttore.